
Decreto ingiuntivo semplificato *ex parte creditoris* ([ddl 755](#)): uno sguardo comparato

Articolo di **Flavio CASSANDRO**

Il disegno di legge n. [755](#) recante “*Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l’effettiva realizzazione del credito*” d’iniziativa dei Senatori della Repubblica OSTELLARI, ROMEO, PILLON, PELLEGRINI e CANDURA, sembra finalmente recepire la necessità, ormai non più procrastinabile, di snellire il lento e macchinoso sistema attuale di recupero del credito.

Il sistema monitorio vigente, difatti, non risponde più alle esigenze di celerità e certezza immediata del soddisfacimento delle pretese creditorie di un contesto socio-economico che ormai è diventato globalizzato ovvero incentrato sulla rapidità dei traffici commerciali e giuridici.

La scelta di deburocratizzare la gestione della procedura monitoria di cui all’art. [633 e ss](#) del codice di procedura civile, volta, come noto, all’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma liquida di danaro, per l’ottenimento di una determinata quantità di cose fungibile o ancora per la consegna di una cosa mobile determinata, deve essere accolta positivamente anche per il solo stesso fatto di porsi in linea con le predette esigenze di velocizzazione del recupero del credito.

Gli accertamenti che oggi sono demandati al giudice in merito alla verifica ed alla certificazione della sussistenza dei presupposti *ex lege* previsti per la concessione del richiesto decreto ingiuntivo, comportano, invero, un ulteriore appesantimento del sistema giustizia, che, da un lato, scoraggia gli investitori internazionali ad operare in un paese giudiziariamente complesso come il nostro, e dall’altro mortificano gli stessi cittadini che sempre più spesso vedono lese le loro legittime aspettative di tutela.

Come noto, l'emissione di un decreto ingiuntivo nonostante sia soggetta ad una procedura generalmente routinaria e di facile esecuzione, può avvenire anche a distanza di mesi dal deposito del relativo ricorso. E ciò, con tutta evidenza, non appare più accettabile anche in ragione dei notevoli costi che comporta per l'amministrazione della giustizia che, peraltro, attesa la notevole frequenza della procedura in parola, si ritrova ad essere sempre più ingolfata e rallentata, nonché obbligata ad occuparsi della gestione ed evasione di pratiche meramente "accertative" anziché di quelle (ben più rilevanti) propriamente "giudiziarie".

In tale ottica, dunque, si inserisce l'opzione "rivoluzionaria", contenuta nell'art. 656 bis del disegno di legge in commento, di attribuire allo stesso difensore di parte il compito "*latu sensu* notarile" di accertare gli elementi di cui all'articolo [633](#) del codice di procedura civile, e quindi, munito di mandato professionale e su richiesta del suo stesso assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, di emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui intimare all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine potrà essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti, potendosi, in mancanza di quest'ultima, procedere ad esecuzione forzata.

La previsione ora riportata, seppur non integralmente, consente di comprendere lo sforzo legislativo compiuto al fine di introdurre un sistema alternativo rispetto alla classica ed ormai insostenibile (per le ragioni predette) ricorribilità al procedimento monitorio, così come attualmente strutturato e funzionante, che possa consentire un accertamento rapido delle ragioni creditorie ed un soddisfacimento, il quanto più veloce possibile, delle stesse.

La ratio sottesa alla deburocratizzazione della procedura monitoria prospettata dal disegno di legge n. [755](#), è del resto individuabile anche in misure già adottate e vigenti a livello internazionale ed europeo.

Invero, nel segno della effettiva celerità del recupero del credito si inquadra, ad esempio, la disciplina processuale civilistica della **Germania** che prevede una procedura monitoria completamente automatizzata che vede il ricorso per decreto ingiuntivo essere iscritto secondo formulari ufficiali o procedure on line gestite da personale specializzato. In tale fase, che si caratterizza per la massima standardizzazione del processo, non occorre fornire alcuna prova del credito vantato o allegare documenti giustificativi essendo sufficiente indicare l'ammontare del credito principale e di eventuali accessori nonché la causa del credito. Se la controparte, una volta notificatogli il decreto non si oppone, lo stesso provvedimento, divenendo esecutivo, consente poi l'immediato avvio dell'esecuzione.

Similmente, al fine di ottenere agevolmente un titolo accertativo del credito, gli **ordinamenti di Common law**, sebbene non contemplino procedimenti di natura puramente monitoria sulla falsariga di quelli ingiuntivi tipici del nostro sistema processuale civile, prevedono la possibilità di ottenere pronunce immediate di condanna in genere senza la necessità di giungere alla fase c.d.

“trial” ovvero sia quella consistente nella fase istruttoria e dibattimentale della causa. Al riguardo si pensi, ad esempio, **all’Inghilterra ed al Galles** i cui sistemi processuali nazionali prevedono la possibilità di attivare procedimenti (rapidi) di ingiunzione di pagamento ovvero sommari di condanna al pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile (i c.d. “*summary judgement*”). Ma anche al **Sud Africa** che, pur configurandosi come un paese a sistema misto tra *civil law* e *common law* (c.d. *mixed jurisdiction*) contempla un procedimento sommario particolare, il c.d. “*provisional sentence summon*” ovvero sia un provvedimento che può essere chiesto immediatamente al giudice, laddove il creditore procedente disponga di un “*liquid document*”, ossia di un documento mediante il quale il debitore abbia riconosciuto direttamente o anche solo indirettamente il proprio debito nel suo preciso ammontare. Quest’ultimo si caratterizza, peraltro, per essere immediatamente esecutivo e potendo, in caso di mancata opposizione del debitore, divenire definitivo così da permettere l’inizio dell’esecuzione.

L’esigenza di garantire un efficientamento del sistema giustizia, visto come possibile ostacolo allo sviluppo socio-economico laddove eccessivamente complesso e farraginoso, ha portato anche l’**Unione Europea** ad adottare misure volte all’accelerazione delle procedure ingiuntive di pagamento per i crediti intra-nazionali. Invero, il legislatore europeo, dapprima con il Regolamento CE 1896/2006 e poi con il Regolamento UE 2421/2015 ha istituito un procedimento di ingiunzione di pagamento europeo. La procedura di ingiunzione di pagamento europeo (che può riguardare solo crediti transfrontalieri rientranti nella materia civile e commerciale) prevede una procedura molto snella. Invero, è previsto che la richiesta di ingiunzione debba essere presentata al giudice competente attraverso la semplice compilazione di un apposito modulo standard già predeterminato dal legislatore europeo senza che sia obbligatoria alcuna assistenza legale e nemmeno alcuna allegazione probatoria da parte del ricorrente, il quale dovrà quindi limitarsi a descrivere le prove documentali di cui sia in possesso e ad allegare alla domanda una dichiarazione in coscienza e fede con cui attesta la verità delle informazioni fornite all’autorità giudiziaria competente. A seguito della presentazione della domanda, il giudice adito dovrà quindi verificarne la fondatezza e l’osservanza dei relativi requisiti prescritti dal Regolamento ed in caso di esito positivo emetterà, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa, l’ingiunzione di pagamento europea. Avverso l’ingiunzione, la parte interessata potrà poi proporre eventualmente opposizione dinanzi allo stesso giudice competente che l’ha pronunciata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica dell’ingiunzione medesima, attraverso la mera compilazione, anche in questo caso, di un modulo standard già predeterminato dal legislatore europeo, senza peraltro che incomba sullo stesso opponente alcun onere di esporre le ragioni fondative dell’opposizione, aprendosi quindi così un vero e proprio giudizio di merito.

Da quanto detto, risulta evidente come già in molte realtà ordinamentali siano

state poste in essere, in maniera senz'altro proficua, misure utili allo snellimento delle procedure volte al recupero del credito. Il disegno di legge n. [755](#) recante "*Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l'effettiva realizzazione del credito*", cerca proprio di favorire questo processo. Invero, prevedere all' art. [656-ter](#) che è onere dell'avvocato che emette l'ingiunzione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-bis ovvero sia di accertare gli elementi di cui all'articolo [633](#) del codice di procedura civile, da un lato, significa autoresponsabilizzare il difensore che si avvale di questa procedura e dall'altro, sottraendo questo incumbente al giudice, ridurre i costi del contenzioso civile, accelerare i tempi per l'ottenimento di un provvedimento monitorio e snellire l'arretrato pendente presso i giudici civili.

Sul punto deve, peraltro, evidenziarsi come la possibilità riservata alla parte creditrice di emettere direttamente per il tramite del suo difensore il provvedimento monitorio, sostanzialmente senza contraddittorio e senza controllo giurisdizionale alcuno, non deve essere letta come una violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e né tanto meno del diritto di difesa, tutelato a livello costituzionale dall'art. 24. Invero, dopo la notifica del provvedimento ingiuntivo emesso a cura del difensore del creditore procedente, il debitore vedrà comunque garantita la possibilità di proporre opposizione mediante ricorso, così come, peraltro, anche oggi (con citazione) garantito dal codice di rito. Le prerogative costituzionali quindi non verranno in alcun modo intaccate.

In buona sostanza, il disegno di legge n. [755](#), così come già previsto (seppur con le relative particolarità) nel panorama legislativo internazionale, si propone semplicemente di anticipare i tempi di emissione del c.d. decreto ingiuntivo, la cui procedura squisitamente accertativa nella fase monitoria, oggi risulta arenata in un sistema giudiziario appesantito e ingolfato che determina un'ingiustificata quanto non più sostenibile lentezza.

Conclusivamente deve, poi, rilevarsi, come le possibili critiche che potranno essere mosse al provvedimento in parola, soprattutto per quanto riguarda la presunta violazione dei principi costituzionali sopra citati, se da un lato, potranno essere superate con degli aggiustamenti procedurali volti a garantire anche un eventuale controllo (secondario e marginale, magari anche con l'ausilio di algoritmi predefiniti) del giudice direttamente nella fase monitoria, dall'altro, non potranno certamente mettere in discussione la validità del provvedimento in parola che, finalmente, mette mano ad uno dei procedimenti maggiormente azionati nei tribunali italiani.